

La Corte di cassazione chiarisce la tutela del credito nella confisca di prevenzione

# Mutui sotto la lente della banca

## Va provata la buona fede per essere ammessi al passivo

Pagina a cura  
DI STEFANO LOCONTE  
E GIULIA MARIA MENTASTI

In caso di confisca di prevenzione, la banca va esclusa dallo stato passivo solo se avrebbe potuto o dovuto porre in essere accertamenti per rendersi conto della strumentalità del finanziamento concesso rispetto alle condotte illecite di frode fiscale perpetrate dal cliente. È quanto stabilito dalla Cassazione, V sezione penale, nella sentenza n. 3250 del 27 gennaio scorso (si veda anche *ItaliaOggi Sette* del 10/2/2020), precisando che, ai sensi dell'art. 52 del dlgs 159/2011, la confisca di prevenzione non pregiudica i diritti di credito che risultino da data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca precedente, a condizione che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, o a meno che il creditore dimostri di averlo ignorato in buona fede.

**Il caso.** Nell'ambito di una procedura di verifica dei crediti in un procedimento per misure di prevenzione a carico di un imprenditore, il Tribunale di Milano aveva rigettato con decreto l'opposizione avverso il provvedimento con cui il giudice delegato aveva escluso dallo stato passivo i crediti vantati da due banche, e derivanti dalla concessione di mutui ipotecari al suddetto soggetto in qualità di amministratore unico di una srl poi fallita. A tale conclusione, il giudice era pervenuto in ragione del nesso di strumentalità dei finanziamenti corrisposti dai due istituti di credito con le attività illecite poste in essere dall'imprenditore (consistite in frodi fiscali attuate attraverso operazioni inesistenti), nonché della ritenuta assenza del requisito della buona fede in capo agli enti erogatori dei finanziamenti all'atto dell'accensione dei crediti.

Le banche sarebbero state nelle condizioni di intercettare, da un lato, che l'imprenditore utilizzasse la srl come «cassa-forse personale» ove far confluire i proventi illeciti attraverso reiterati versamenti in contanti con causale «finanziamento soci», costituenti il ritorno in nero di operazioni di false fatturazioni effettuate da altre società allo stesso riconducibili; dall'altro lato, che fosse stata dissimulata attraverso i mutui ipotecari l'origine delittuosa delle somme, distraendo gli importi finanziati in favore di conti correnti personali e altre società fittizie e utilizzando i proventi delle attività illecite per pagare i ratei dei mutui.

Le due banche proponevano separatamente ricorso per

La sentenza per punti	
<b>Il caso</b>	Nell'ambito di un procedimento per misure di prevenzione, due banche sono state escluse dallo stato passivo perché avrebbero potuto/dovuto porre in essere accertamenti per rendersi conto della strumentalità del finanziamento concesso rispetto alle condotte illecite di frode fiscale perpetrate dal cliente
<b>Il principio di diritto</b>	La confisca di prevenzione non pregiudica ai sensi dell'art. 52 dlgs. 159/2011 i diritti di credito e i diritti reali di garanzia risultanti da data certa anteriore al sequestro purché non strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, salvo il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento

cassazione tramite i rispettivi difensori, lamentando la violazione dell'art. 52, dlgs 159/2011. La Suprema corte ha ritenuto fondato il ricorso di una sola delle due banche.

**La banca esclusa dallo stato passivo.** In primis, la Corte osserva che la confisca di prevenzione non pregiudica ai sensi dell'art. 52, dlgs 159/2011 i diritti di credito e i diritti reali di garanzia risultanti da data certa anteriore al sequestro purché non strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, salvo il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole

affidamento.

Tuttavia, in relazione alla prima banca, sul piano della buona fede, la motivazione del provvedimento ha messo in luce che la banca finanziatrice non avesse assolto a un adeguato accertamento della prestazione creditizia, e questo nonostante la presenza di evidenti indici di anomalia e la coesistenza presso la medesima banca del conto corrente della società fallita e di numerosi altri conti riferibili all'imprenditore su cui erano stati effettuati anomali passaggi di denaro: la banca aveva così finito per agevolare la commissione da parte del proposto di una va-

sta frode fiscale e generando un inquinamento sistematico della capacità patrimoniale della mutuataria.

**La buona fede dell'altra banca.** La Suprema corte ha ritenuto invece meritevole di accoglimento il ricorso proposto nell'interesse della seconda banca. È stata sul punto richiamata quella giurisprudenza, per cui si ritiene sussistente la buona fede del terzo creditore in materia di misure di prevenzione allorché risulti dimostrata l'estraneità a qualsiasi collusione o compartecipazione all'attività criminosa del proposto. In altri termini, si richie-

de la prova del rispetto degli obblighi di ordinaria diligenza di cui all'art. 52, comma 3, dlgs 159/2011 (Cass. pen., sez. I, 7/2/2017, n. 9677). Occorre, quindi, l'inconsapevolezza credibile o un errore scusabile da parte del creditore sulle condotte del prevenuto.

Al contrario, si esclude la buona fede nel caso in cui l'istituto di credito trascuri negligenza gli obblighi di verifica imposti dalle politiche di prestito e di controllo, indipendentemente da condotte collusive (Cass. pen., sez. VI, 17/9/2015, n. 50018). Ne deriva che l'integrazione degli estremi della buona fede da parte di una banca postula che la stessa, a fronte di una situazione connotata da evidenti indici di anomalia, non possa limitarsi allo svolgimento di un'istruttoria sommaria, circoscritta alla sola valutazione di dati autocertificati o autoprodotti.

Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale aveva omissis di esaminare con il dovuto approfondimento la consapevolezza da parte della banca dell'eventuale destinazione delle somme corrisposte all'incremento delle attività delittuose del mutuatario. E questo sebbene negli atti difensivi l'istituto ricorrente avesse rilevato che gli estratti conto escludevano il reimpiego delle somme di provenienza illecita nel pagamento delle rate del mutuo poiché non risultavano versamenti in contanti. Allo stesso modo, nessun bonifico effettuato dal proposto recava la causale «finanziamento soci». E ancora, l'istituto di credito aveva sottolineato di aver concesso un solo finanziamento al prevenuto di importo modesto rispetto ad altre operazioni poste in essere dal medesimo, funzionale all'acquisto di un immobile di valore superiore all'entità del mutuo. Peraltro, l'imprenditore era risultato molto solvibile all'epoca della concessione del finanziamento tanto da aver estinto integralmente il precedente mutuo e aver rilasciato una fidejussione personale sino a concorrenza dell'importo erogato, oltre all'ipoteca su beni immobili per un importo pari al doppio del finanziamento. Da ultimo, era stato evidenziato che l'istituto di credito aveva provveduto a effettuare una segnalazione di operazione sospetta a carico del prevenuto.

Alla luce di quanto sopra, la Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame su quali accertamenti l'istituto di credito avrebbe potuto/dovuto porre in essere per rendersi conto della strumentalità del mutuo rispetto alle condotte illecite di natura fiscale del proposto.

### FISCO FLASH a cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

## Fisco

### ■ DETRAZIONE IVA

Diritto alla detrazione Iva delle note di variazioni in diminuzione (Entrate, princ. dir. n. 5 del 14/2/2020)

### ■ RIMPATRIATI

I periodi di studio e di lavoro non si cumulano ai fini del regime agevolato per i lavoratori rimpatriati (Entrate, princ. dir. n. 4 del 14/2/2020)

### ■ BONUS FACCIATE

Il bonus facciate spetta a chi detiene l'immobile alla data di inizio lavori in base a un atto registrato (Entrate circ. min. n. 2/E del 14/2/2020)

### ■ DICHIARAZIONI

Approvate le specifiche tecniche per l'invio dei modelli dichiarativi (Entrate c.s. del 14 febbraio 2020)

### ■ CAMPIONE D'ITALIA

Approvata la detrazione forfettaria per la conversione del reddito percepito in franchi svizzeri dai soggetti residenti a Campione d'Italia (Entrate provv. n. 72447 del 17/2/2020)

### ■ RIMANENZE

Non assume rilevanza la sva-

lutazione delle rimanenze (Entrate resp. interp. n. 60 del 17/2/2019)

### ■ LEASING

Dal reddito d'impresa non è ammessa in deduzione la quota del canone di leasing relativa al terreno del fabbricato industriale (Entrate resp. interp. n. 63 del 17/2/2020)

### ■ EREDI

Tassazione della somma ricevuta dall'erede per la liquidazione di una quota di srl (Entrate resp. interp. n. 69 del 20/2/2019)

### ■ TERRENI AGRICOLI

Il conferimento dei terreni agricoli in una srl comporta la decadenza dell'agevolazione se fatta nel quinquennio (Entrate resp. interp. n. 68 del 20/2/2020)

### ■ FONDO COMUNI

Non si applica la norma agevolativa ai fondi comuni di investimento prevista dall'articolo 7 del dl 34/2019 (Entrate resp. interp. n. 70 del 20/2/2020)

### ■ PRIMA CASA

Non è possibile acquistare il secondo box usufruendo dell'agevolazione prima casa (Entrate resp. interp. n. 66 del 20/2/2020)

© Riproduzione riservata



La versione integrale è disponibile su [www.italiaoggi.it/docio7](http://www.italiaoggi.it/docio7)

© Riproduzione riservata